



## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N° 35

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni e in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità Portuale di Genova;

**VISTO** l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità, di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** il bilancio di previsione 2019 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 85/4/2018 nella seduta del 07 dicembre 2018, in attesa di approvazione da parte del Ministero competente;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;

**VISTO** il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

**VISTI** i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

**TENUTO CONTO** che l'ex APGE aveva adottato un proprio Regolamento per l'anticipazione

delle tre mensilità;

**CONSIDERATA** la necessità di addivenire ad una completa armonizzazione dei trattamenti ai dipendenti, anche attraverso la rivisitazione di strumenti ad oggi obsoleti;

**CONSIDERATA** inoltre la volontà dell'Amministrazione di operare una propria specifica policy di welfare nei confronti di lavoratori dell'Ente;

**ACQUISITA** la proposta di nuovo Regolamento elaborata dal Servizio Direzione del Personale ed Economato;

**PRESO ATTO** che di tale Regolamento è stata data opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali;


**RITENUTO** necessario addivenire a disciplinare in modo organico l'anticipazione delle tre mensilità per tutto il personale dell'AdSP, sulla base di regole trasparenti e della parità di trattamento fra tutti i dipendenti, addivenendo ad una armonizzazione che abolisca le differenti regole previgenti;

#### **DECRETA**

È adottato il "Regolamento per l'anticipazione delle tre mensilità ai dipendenti dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale" che si allega e rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Segretario Generale

(dott. Marco Sanguineri)



Genova, li 28.1.2019



*DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI*

*SERVIZIO DIREZIONE DEL PERSONALE ED ECONOMATO*

*UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEL PERSONALE*

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ANTICIPAZIONE**  
**DELLE TRE MENSILITÀ**  
**AI DIPENDENTI DELL'ADSP**  
**DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**Sommario**

Art. 1 (Finalità) .....	2
Art. 2 (Requisiti per la richiesta).....	2
Art. 3 (Misura dell'anticipazione).....	2
Art. 4 (Interessi sulle anticipazioni).....	2
Art. 5 (Rimborso dell'anticipazione) .....	3
Art. 6 (Cessazione del rapporto di lavoro).....	3
Art. 7 (Riduzione o perdita della retribuzione) .....	3
Art. 8 (Procedimenti coattivi) .....	3

### **Art. 1 (Finalità)**

L'Amministrazione ha previsto che in condizioni di particolare necessità, come misura di sostegno, i dipendenti impiegati, quadri e dirigenti possano ottenere una anticipazione sugli emolumenti nella misura massima di tre mensilità della retribuzione netta, costituita dagli elementi retributivi fissi in essere all'atto della concessione, al netto delle ritenute di legge (previdenziali ed erariali).

L'accoglimento delle richieste dovrà essere compatibile con la situazione di bilancio e con gli stanziamenti a tali fini inseriti annualmente nel preventivo.

### **Art. 2 (Requisiti per la richiesta)**

L'anticipazione può essere concessa ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avere una anzianità di servizio di almeno tre anni e aver maturato il diritto al Trattamento di Fine Rapporto in misura pari al 100% dell'importo netto dell'anticipazione richiesta.

I richiedenti non devono essere gravati da trattenute sulla retribuzione a qualsiasi titolo, ad eccezione di quelle di legge, in misura pari ad un quinto della base di calcolo dell'anticipazione. In quest'ultimo caso l'anticipazione può essere concessa soltanto in misura tale da non determinare una rata di rimborso che, cumulata con le trattenute in atto, superi il quinto di detta base.

Non sono ammesse richieste di anticipazioni complementari derivanti da variazione intervenute successivamente, per qualsiasi motivo, negli elementi retributivi considerati per il calcolo dell'anticipazione stessa.

La ricorrenza di requisiti sarà verificata dall'Ufficio Amministrazione e Contabilità del Personale e, su questa base, il Dirigente del Servizio Personale ed Economato autorizzerà l'erogazione attraverso le procedure di rito.

### **Art. 3 (Misura dell'anticipazione)**

La base di calcolo per la determinazione dell'ammontare dell'anticipazione è l'importo netto della mensilità aggiuntiva (13° o 14° a seconda che il periodo di concessione sia ricompreso nel primo e secondo semestre dell'anno).

L'anticipazione può essere corrisposta anche in misura ridotta pari a una o due mensilità della retribuzione netta.

### **Art. 4 (Interessi sulle anticipazioni)**

Sulle anticipazioni gravano gli interessi calcolati con il metodo a scalare al tasso dell'1,25%.

Il tasso da applicare all'anticipazione viene periodicamente determinato assumendo il valore maggiore tra il tasso applicato e il saggio annuo di interesse legale fissato di volta in volta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai dell'art. 1284 del codice civile.

Il tasso deve intendersi fisso per tutta la durata dell'anticipazione.

#### **Art. 5 (Rimborso dell'anticipazione)**

Le anticipazioni vengono rimborsate mediante trattenute sulla retribuzione mensile con inizio dal mese successivo a quello dell'erogazione della somma anticipata.

La somma anticipata viene recuperata in 36 rate se la richiesta è di tre mensilità, 24 rate se due mensilità e 12 rate se richiesta una sola mensilità.

L'anticipazione può essere estinta in qualsiasi momento prima della sua normale scadenza, in tal caso l'Ufficio Amministrazione e Contabilità del Personale provvederà al ricalcolo degli interessi.

Il dipendente che ha estinto, anche anticipatamente, l'anticipazione può rinnovare tale richiesta sulla base degli elementi retributivi in godimento alla data della nuova domanda.

Non sono ammesse richieste di anticipazioni complementari derivanti da variazione intervenute successivamente, per qualsiasi motivo, negli elementi retributivi considerati per il calcolo dell'anticipazione stessa.

#### **Art. 6 (Cessazione del rapporto di lavoro)**

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per qualsiasi causa prima dell'estinzione dell'anticipazione, la parte di essa ancora da rimborsare verrà interamente recuperata sulle ultime spettanze dovute al dipendente o nel caso di decesso del dipendente su quanto dovuto agli eredi. In tal caso l'Ufficio Amministrazione e Contabilità del Personale procederà al ricalcolo degli interessi.

#### **Art. 7 (Riduzione o perdita della retribuzione)**

In caso di riduzione della retribuzione le trattenute continueranno ad essere effettuate nella misura stabilita.

Nel caso di temporanea mancata corresponsione totale della retribuzione (es. aspettativa) la durata del prestito verrà prorogata per il corrispondente periodo di tempo, ponendo a carico degli interessati i conseguenti maggiori interessi al tasso in vigore al momento della proroga.

#### **Art. 8 (Procedimenti coattivi)**

L'Amministrazione procederà al recupero coattivo delle somme anticipate attraverso le forme esecutive previste dalla legge nel caso in cui, per motivi non prevedibili, l'ammortamento dell'anticipazione non possa essere eseguito ai sensi di quanto previsto dagli articoli precedenti.